

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

REGOLAMENTO INTERNO

del 21 ottobre 2016

del comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(2016/C 461/05)

IL COMITATO CONSULTIVO PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE ISTITUITO DALL'ARTICOLO 75, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 29 APRILE 2004, RELATIVO AL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

visto l'articolo 75 del regolamento (CE) n. 883/2004,

visto il modello di regolamento interno dei gruppi di esperti di cui all'allegato 3 della decisione C(2016) 3301 della Commissione, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione,

al fine di portare a termine i compiti attribuitigli dall'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽¹⁾ e dall'articolo 89, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo le modalità stabilite all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 883/2004,

HA ADOTTATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI MEMBRI IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO:

Articolo 1

Frequenza delle riunioni, convocazione e progetto di ordine del giorno

1. Il comitato consultivo si riunisce almeno una volta all'anno.
2. Il presidente informa ciascun membro e membro supplente della data stabilita per la riunione almeno quattro settimane prima della data della riunione stessa. Simultaneamente invia loro il progetto di ordine del giorno, che comprende i punti da esaminare. Al tempo stesso, per quanto possibile, mette a loro disposizione eventuali documenti preparatori.
3. In caso di urgenza il presidente può ridurre il periodo di quattro settimane di cui al paragrafo 2, ma il preavviso non è in nessun caso inferiore alle due settimane.
4. Nel caso in cui almeno un terzo dei membri del comitato consultivo presenti per iscritto una domanda di convocazione del comitato accompagnata da proposte concrete concernenti l'ordine del giorno, il presidente accoglie la richiesta entro tre settimane conformemente al paragrafo 2.
5. Il progetto di ordine del giorno comprende questioni che rientrano nelle competenze del comitato consultivo
 - a) proposte dal presidente, o
 - b) per le quali pervengano per iscritto al presidente, non meno di dieci giorni prima della data della riunione, una richiesta di iscrizione nel progetto di ordine del giorno e la relativa documentazione, presentate da uno o più membri. In tal caso il presidente è tenuto a notificare immediatamente la richiesta agli altri membri e ai membri supplenti del comitato consultivo.

⁽¹⁾ GUL 166 del 30.4.2004, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1368/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014 (GUL 366 del 20.12.2004, pag. 15).

⁽²⁾ GUL 284 del 30.10.2009, pag. 1.

*Articolo 2***Sede delle riunioni**

Il comitato consultivo e i gruppi di lavoro istituiti conformemente all'articolo 9 si riuniscono di norma presso la sede della Commissione europea.

*Articolo 3***Ordine del giorno**

1. In apertura di riunione il comitato consultivo approva l'ordine del giorno, che comprende i punti previsti dal progetto di ordine del giorno di cui all'articolo 1, paragrafo 5, e ogni altra questione che rientri nelle sue competenze, proposta dal presidente.
2. Nel corso della riunione ciascun membro può proporre l'iscrizione di un punto all'ordine del giorno della riunione successiva. All'inizio della riunione successiva il comitato consultivo decide se iscrivere o meno all'ordine del giorno il punto così presentato.

*Articolo 4***Partecipazione alle riunioni**

Oltre al presidente e ai membri nominati conformemente all'articolo 75, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 883/2004, sono autorizzati a partecipare alle riunioni del comitato consultivo:

- a) i membri supplenti nominati conformemente all'articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 883/2004; essi partecipano ai lavori di cui agli articoli 3, 5, 6, 7 e 12 solamente laddove sostituiscano validamente un membro del comitato consultivo;
- b) i membri dei servizi della Commissione europea designati dal presidente;
- c) altri esperti nel settore del coordinamento della sicurezza sociale invitati dal presidente a fornire pareri al comitato consultivo, compresi i coordinatori delle organizzazioni europee delle parti sociali.

*Articolo 5***Procedure**

1. Si ha un quorum quando è presente la maggioranza dei membri o dei membri supplenti che li rappresentano validamente, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 7.
2. Le riunioni del comitato consultivo non sono pubbliche. D'intesa con la direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione, il comitato consultivo può decidere, a maggioranza assoluta dei suoi membri, di rendere pubbliche le deliberazioni.

*Articolo 6***Maggioranza, adozione di pareri e proposte e procedura scritta**

1. Fatti salvi l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 12 e il paragrafo 3, terzo comma, del presente articolo, il comitato consultivo decide a maggioranza assoluta dei voti validi espressi dai membri o dai membri supplenti che li rappresentano validamente. Le schede bianche e le astensioni sono comprese nel numero dei voti validi. Il presidente non partecipa al voto.
2. I pareri e le proposte di cui all'articolo 75, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 883/2004 vengono di norma avanzati nel corso di una riunione del comitato consultivo.

Essi sono motivati.

Ciascun parere e ciascuna proposta formulati dal comitato riportano la distribuzione dei voti. I pareri e le proposte sono accompagnati da una dichiarazione scritta in cui viene esposta la posizione della minoranza, se questa ne fa richiesta.

I pareri e le proposte sono trasmessi alla Commissione europea, alla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e ai membri e membri supplenti del comitato consultivo.

3. Il comitato consultivo può adottare un parere o una proposta e altre decisioni mediante procedura scritta se così si è convenuto in una sua precedente riunione.

A tal fine il presidente trasmette il testo da adottare ai membri del comitato consultivo. I membri dispongono di un periodo di tempo di almeno dieci giorni lavorativi entro il quale possono rifiutare il testo proposto o astenersi dal voto. L'assenza di risposta entro la scadenza prescritta è considerata come voto favorevole.

Alla scadenza del termine il presidente informa i membri del risultato del voto. I pareri, le proposte o altre decisioni che abbiano ricevuto voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei membri del comitato consultivo si ritengono approvati l'ultimo giorno del periodo entro il quale era stato chiesto ai membri di rispondere.

Articolo 7

Sostituzione di un membro da parte di una persona diversa dal supplente

1. Ogni membro impossibilitato a partecipare ad una riunione e che non possa essere sostituito dal suo supplente può delegare il proprio diritto di voto ad un altro membro o membro supplente della sua stessa categoria. I membri che hanno conferito tale delega sono tenuti ad informarne per iscritto il presidente prima della riunione.
2. I membri e i membri supplenti non possono ricevere più di una delega.
3. La delega del diritto di voto vale soltanto per la riunione per la quale è stata conferita.

Articolo 8

Verbali delle riunioni

1. Il verbale delle discussioni su ciascuno dei punti all'ordine del giorno e sui pareri, le proposte e le raccomandazioni formulati dal comitato consultivo è significativo e completo. Il verbale è redatto dal segretariato sotto la responsabilità del presidente.
2. Il verbale comprende l'elenco dei presenti e specifica, se del caso, le autorità degli Stati membri, le organizzazioni o altri enti pubblici cui appartengono.
3. Il comitato consultivo approva il verbale.
4. Il verbale è sottoposto all'approvazione del comitato consultivo soltanto se un progetto di verbale è stato inviato ai membri e ai membri supplenti almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione. Qualora tale documento non sia stato trasmesso entro questo termine, la sua approvazione è rinviata alla riunione successiva del comitato consultivo.
5. Le proposte di modifica del progetto di verbale sono presentate per iscritto prima dell'inizio della riunione durante la quale il verbale deve essere approvato.

Articolo 9

Gruppi di lavoro

1. Il comitato può istituire gruppi di lavoro per compiti specifici, e può scioglierli qualora lo ritenga necessario.
2. I membri dei gruppi di lavoro sono nominati dal comitato consultivo.

Nel selezionare i rappresentanti dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro, il comitato consultivo si adopera al fine di ottenere una equa rappresentanza, nei gruppi di lavoro, dei differenti settori interessati.

3. I gruppi di lavoro sono presieduti dal presidente del comitato consultivo o da una persona da questi designata.
4. Il presidente di un gruppo di lavoro può, di sua iniziativa o su richiesta di uno o più membri del gruppo di lavoro, invitare esperti ad assistere alle riunioni del gruppo.
5. I documenti necessari per l'attività di un gruppo di lavoro sono messi a disposizione di tutti i membri e membri supplenti del comitato consultivo.

Articolo 10

Segretariato

1. La direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione provvede al segretariato del comitato consultivo. Sotto la supervisione del presidente il segretariato organizza il lavoro del comitato consultivo e dei gruppi di lavoro e fornisce assistenza nella preparazione di progetti di pareri e proposte.

2. La corrispondenza destinata al comitato consultivo, ai gruppi di lavoro e al segretariato è inviata all'apposito indirizzo di posta elettronica (empl-ss-advisory-committee@ec.europa.eu) della direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione.

Articolo 11

Trasparenza

1. Il comitato consultivo e i suoi gruppi di lavoro sono iscritti nel registro dei gruppi di esperti.
2. I sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro sono iscritti nel Registro per la trasparenza.
3. Il segretariato rende pubblici tutti i documenti pertinenti, compresi gli ordini del giorno, i verbali e i contributi dei partecipanti, sul registro dei gruppi di esperti o tramite un link dal registro a un apposito sito web, dove si possono reperire le informazioni. L'accesso ai siti web appositi non è subordinato alla registrazione dell'utente né soggetto ad altre restrizioni. In particolare il segretariato pubblica l'ordine del giorno e altri pertinenti documenti di riferimento a tempo debito prima della riunione, a cui fa seguire la pubblicazione del verbale approvato. Sono previste eccezioni alla pubblicazione solo se si ritiene che la divulgazione di un documento arrecherebbe pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽¹⁾.
4. Le domande di accesso ai documenti detenuti dal gruppo sono trattate in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Articolo 12

Entrata in vigore, revisione e abrogazione

1. Il presente regolamento interno entra in vigore il giorno della sua adozione a maggioranza assoluta da parte dei membri del comitato consultivo.

Esso è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Il comitato consultivo decide a maggioranza assoluta dei suoi membri in merito ad eventuali revisioni del regolamento interno.
3. Il regolamento interno del comitato consultivo del 22 ottobre 2010 è abrogato a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2016

Il presidente del comitato consultivo

Jordi CURELL GOTOR

⁽¹⁾ GUL 145 del 31.5.2001, pag. 43.